

Sovraindebitamento N. R.G. 34/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione fallimentare

(decreto ex art. 14 quinquies L. 3/2012)

Sovraindebitamento: ENILI BENEDETTA n° 34 /2018

Giudice Delegato: dott. Irene Colladet

**DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

*- art. 14 quinquies L. 3/2012 -*

Il giudice, dott. Irene Colladet,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da ENILI BENEDETTA (C.F. NLE BDT 68A51 G337Z), nata a Parma l'11.01.1968, residente a Lesignano de' Bagni (PR), via Sette Fratelli Cervi n. 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELE BELLI (C.F. BLL MHL 69E09 G337M) e STEFANIA GIOVANNINI (C.F. GVN SFN 74D46 H223M);

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente nel circondario di Parma;

- la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che: a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento; b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012.



- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
  - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;
- ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma 5) (v. relazione OCC p. 7 e ss.) ed il suo indebitamento;
  - ritenuto che non emergano elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);
  - poiché il ricorrente riferisce di svolgere attività lavorativa con reddito lordo mensile di euro 2.937,52;
  - visto l'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b), concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito allo stato in € 1.210,00 mensili, al netto delle imposte, in quanto non può essere compresa nella ridetta voce la somma di € 800,00 dovuta dal coniuge della sig.ra Enili Benedetta a titolo di mantenimento delle figlie avute dal precedente matrimonio, trattandosi di debito che non rientra nella "situazione passiva" della ricorrente e che non può incidere sul già limitato attivo che viene messo a disposizione dei creditori;
  - si provvede alla nomina del liquidatore nella persona del professionista facente funzioni di OCC, al quale deve essere riconosciuto un compenso omnicomprendivo ed unitario, sia per la fase di gestione, sia per quella liquidatoria di € 4.400,00, come computato nella relazione particolareggiata (cfr. pag. 14);
  - si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore



diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ENILI BENEDETTA (C.F. NLE BDT 68A51 G337Z);

nomina liquidatore il dott. LUCA PIERMARIOLI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 1.210,00 mensili al netto delle eventuali imposte.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Parma, 09/01/2019

Il Giudice Delegato  
dott. Irene Colladet

TESTA IL D'UBITO TO UNATICO DEL PRESENTE ATTO IN DATA 09/01/18

... ITSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA PARTE DEL GIUDICE.

PARMA

10/01/18

